

D.g.r. 11 settembre 2023 - n. XI/918

Modifica delle disposizioni contenute nel «Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023» Approvato con d.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» approvate con d.g.r. 30 marzo 2020 n. XI/3001

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»;
- il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» con particolare riferimento all'art. 40 «Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione»;
- la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Vista la delibera della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023» che:

- al punto 3 del deliberato domanda al Dirigente competente l'adozione dei necessari atti applicativi, tra i quali la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;
- alla lettera a) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'Allegato A, individua i periodi minimi di divieto e stabilisce che «per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata» i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1 novembre e fine febbraio sono così individuati: i 32 giorni tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio devono essere continuativi e i restanti 58 giorni sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale;

Vista la delibera della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» che:

- al punto 3 del deliberato domanda al Dirigente competente l'adozione dei necessari atti applicativi, tra i quali la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;
- alla lettera a) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'Allegato A, individua i periodi minimi di divieto e stabilisce che «per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata» i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1 novembre e fine febbraio sono così individuati: i 32 giorni tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio devono essere continuativi e i restanti 58 giorni sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale;

Richiamata la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. XI/2535 «Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006»;

Considerata la lettera di costituzione in mora - infrazione n. 2018/2249 - trasmessa in data 08 novembre 2018 dalla Commissione Europea con la quale è stato stabilito che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Considerata la lettera di costituzione in mora complementare - infrazione n. 2018/2249 trasmessa in data 03 dicembre 2020 dalla Commissione Europea nella quale, ai punti 69 e 81 del capo VI - Violazione dell'articolo 5, paragrafo 4 - Deroghe sistematiche alle previsioni del programma nazionale d'azione, stabilisce rispettivamente che:

- «Il programma d'azione nazionale per i nitrati italiano, adottato con decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, contiene previsioni generali sui cosiddetti periodi di divieto continuativo, consistenti nel divieto di applicazione di fertilizzanti costituiti da concimi organici animali, acque reflue e digestato nel periodo autunnale e invernale, di norma dal 1° novembre alla fine di febbraio. All'interno di questo nazionale di riferimento, le regioni dispongono di un margine di flessibilità, nel senso che possono derogare a tali previsioni, purché prevedano periodi di divieto continuativo della durata di almeno 60 giorni. I periodi non continuativi di applicazione devono essere stabiliti sulla base di specifici bollettini agro-meteorologici»;
- «L'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 4, nelle regioni il cui programma d'azione prevede tale flessibilità e, segnatamente Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto»;

Visto il Parere Motivato - PI 2249/2018 - della Commissione Europea notificato alla Repubblica italiana in data 15 febbraio 2023 con il quale la Commissione europea ha ritenuto che:

- «La Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della «direttiva nitrati» nelle regioni il cui programma d'azione prevede un margine di flessibilità eccessivamente ampio nel derogare alle previsioni sulla necessità di un periodo di divieto continuativo di durata sufficiente a conseguire gli obiettivi della «direttiva nitrati» e, segnatamente, Lombardia e Umbria»;
- «L'approccio di gestione flessibile sancito dal programma d'azione della Lombardia sia contrario all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato III»;

Ritenuto necessario allineare i divieti di spandimento nelle zone vulnerabili e nelle zone non vulnerabili nella stagione autunno-invernale con quanto stabilito dall'art. 40 comma 2 del decreto interministeriale 25 febbraio 2016 e pertanto modificare:

- la lettera a) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'allegato A alla delibera della Giunta

Serie Ordinaria n. 37 - Giovedì 14 settembre 2023

regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023» come segue: «90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati: su prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. I 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati: 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interrimento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari.»;

- la lettera a) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'allegato A alla delibera della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» come segue: «90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su: prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. I 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati: 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interrimento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari.»;

Ritenuto, altresì, di fare salvo quant'altro stabilito dalle d.g.r. n. XI/2893 del 2 marzo 2020 e n. XI/3001 del 30 marzo 2020;

Vagliata dal Dirigente della Unità Organizzativa proponente l'aderenza delle modifiche che si approvano alle norme sopra richiamate;

Vista la l.r. 20/2008 e ss. mm. e ii. nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di modificare la lettera a) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'allegato A alla delibera della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023» come segue:

- «90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su: prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino,

cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. I 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati: 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interrimento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari.»;

2. di modificare la lettera a) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'allegato A alla delibera della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» come segue:

- «90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su: prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. I 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati: 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interrimento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari.»;

3. di dare mandato alla U.O. «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» di effettuare idonea attività di divulgazione ed istruzione degli addetti al controllo relativamente alle nuove disposizioni di cui ai precedenti punti;

4. di fare salvo quant'altro stabilito dalle d.g.r. n. XI/2893 del 2 marzo 2020 e n. XI/3001 del 30 marzo 2020;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini